



COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

ORIGINALE DETERMINAZIONE SINDACALE N. 22 DEL 5/7/2016

OGGETTO: Attivazione entrate proprie ex art. 251 co. 5 del TUEL D.Lgs. 18/8/2000, n.267
Determinazione tariffe dei Servizi pubblici a domanda individuale strutture sportive
anno 2016.

iniziativa della proposta:

Responsabile Area di P.O. n.1
Dott. Calogero Sardo

Responsabile Area di P.O. n.3
Geom. Michele Reina



Inoltrata da _____

Atti allegati alla proposta: _____

DETERMINAZIONE ADOTTATA IL

Con le seguenti modifiche _____

- Rinviata il _____
- Respinta il _____

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SINDACALE

OGGETTO: Attivazione entrate proprie ex art. 251, comma 5 del TUEL. Determinazione tariffe dei Servizi pubblici a domanda individuale anno 2016.

Premesso che:

con deliberazione n. 14 del 7 giugno 2016, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e segg. del TUEL, con allegate relazioni del responsabile del servizio finanziario e del revisore unico dei conti circa le cause che lo hanno determinato;

ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 7 dell'art. 243 del TUEL gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario devono assicurare che *"il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%; a tale fine i costi di gestione degli asilo nido sono calcolati nella misura del 50% del loro ammontare"*;

Vista la determinazione sindacale n°33 del 26/5/2011, con la quale vengono approvati i servizi a domanda individuale e le relative determinazioni delle tariffe per l'anno 2011, riguardanti la fruizione degli impianti sportivi e del cine-teatro;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Visto l'articolo 248 comma 1 del TUEL che recita: *"A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio"*.

VISTO l'art.251 del TUEL i cui commi 5 e 6 recitano:

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

Visto l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate con la medesima determinazione;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale;

Considerato che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall'ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Visto l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

Atteso che i servizi a domanda individuale sono identificati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 55 del 28 febbraio 1983, convertito nella legge 26 aprile 1983, n.131, dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, del 31 dicembre 1983, in tutte quelle attività poste in essere dall'ente locale non per obbligo istituzionale ed utilizzate a richiesta dell'utente;

Considerato, inoltre, che i costi relativi a tali servizi devono essere finanziati da tariffe, contribuzioni o entrate specificatamente destinate e per tali categorie di servizi è prevista una percentuale minima di copertura dei costi, con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge;

Richiamata la sentenza del TAR-Lazio, sez. II, n. 1333 del 27 settembre 1984, con la quale è stato precisato che "l'obbligo di copertura del costo complessivo non si riferisce ai singoli servizi, bensì al loro insieme, così permettendo all'Ente una certa discrezionalità riguardo alle misure da adottare";

Verificato che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, i servizi a domanda individuale gestiti da questo Ente, sono:

- 1) asilo nido;
- 2) refezione scolastica;
- 3) impianti sportivi Stadio comunale "Ferdinando Lombardo" e Campetti da tennis "Lillo Ferrera";
- 4) Cine-Teatro comunale "Enzo Di Pisa";

Preso atto che:

- le tariffe per la fruizione del servizio di asilo nido sono state determinate per l'anno 2016, giusta determinazione del Sindaco n. 11 del 18/4/2016, come integrata con determinazione n.20 5/7/2016;
- il costo del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2016/2017 è stato posto a totale copertura da parte degli utenti, giusta determinazione sindacale n°21 del 5/7/2016;
- le tariffe per la fruizione degli impianti sportivi per l'anno 2016 e per la stagione sportiva 2016/2017 devono essere determinate nel rispetto del vigente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 25 del 19/04/2011 e all'uopo è stato istruito congiuntamente dai responsabili di P.O. n. 1 e n. 3, ciascuno nei limiti della propria competenza, l'allegato tariffario ai sensi e per gli affetti dell'art. 12 del citato regolamento (allegato unico);
- le tariffe per la fruizione del Cine -Teatro Enzo Di Pisa sono confermate negli importi di cui al vigente Regolamento, giusta determinazione del sindaco n. 33 del 26.05.2011, nelle more dell'aggiornamento del vigente regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, n°22 del 30/8/2001;

ATTESO CHE l'art. 234 comma 3 del TUEL, approvato con D. lgs. n. 267/2000 e l'articolo 6 del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131 definiscono le voci da inserire nel totale dei costi.

VISTO l'allegato tariffario che prevede le tariffe annue, giornaliere ed orarie, per la fruizione degli impianti sportivi

Preso atto dei costi presunti per la gestione diretta da parte del Comune, degli impianti sportivi e delle previsioni di entrata, da tariffe, come da prospetto che di seguito si riporta:

| Struttura | Costo presunto di manutenzione annua | Costi gestione presunti anno 2016 | Costo annuo personale a tempo determinato da impiegare | Previsione annuale utenti mediamente x ore 6 al giorno | Entrata presunta in applicazione delle tariffe di cui all'allegato tariffario |
|--|--|---|--|--|--|
| Stadio comunale | 1) ripristino manto erboso, 2) manut. locali, 3) manut. servizi igienici, 4) manut. impianti tecnologici, 5) manut. recinzione, 6) manut. torri faro, 7) varie | 1) Enel € 7.000,00 2) Omologaz. € 5.000,00 3) Gas metano: € 1.000,00 4) Acqua: € 1.000,00 Il costo dell'omologazione è riferibile ad anni 4 | Cat. A1: € 16.741,65 x 50% = € 8.370,82 x n.3 unità = € 25.212,46 Cat. B1: € 17.630,72 x 100% = € 17.630,72 x 7.052,29 x n.2 = € 35.261,44 * La spesa non viene computata tra i costi in quanto la stessa è a totale carico della Regione ex art. 1, comma 215 L. n. 208/2015 e art. 27, comma 6 L.R. n. 3/2016. | gg. 350 x 30 = 10.500 utenti | Canone annuo: Ass. sportive € 3.000,00 Scuole calcio: 1 € 800,00 2 € 800,00 Tariffe orarie Giornaliere € 15.000,00 |
| Totale | A € 6.000,00 | B € 15.000 | // * | | C € 19.600,00 |
| Totale costo a carico dell'Ente | A+B = € 6.000 + € 15.000 = € 21.000,00 | | | | |
| Uscita presunta: € 21.000,00 | | percentuale copertura dei costi: 93,33% | | | |
| Entrata presunta: € 19.600,00 | | | | | |

| Struttura | Costo presunto di manutenzione annua | Costi gestione presunti anno 2016 | Costo personale a tempo determinato da impiegare annuo | Previsione annuale utenti x ore 12 al giorno | Tariffa da applicare per fruizione struttura con diritto di permanenza fino a ore 2 |
|--|---|--|--|--|---|
| Impianto tennis | 1) manut. campetti 2) manut. locali, 3) manut. servizi igienici, 4) manut. impianti tecnologici, 5) manut. recinzione, 6) manut. torri faro, 7) varie | 1) Enel 3.000 2) Acqua: 1.000 | Cat. A1: € 16.741,65 x 50% = € 8.370,82 x n.3 unità = € 25.212,46 Cat. B1: € 17.630,72 x 100% = € 17.630,72 x 7.052,29 x n.2 = € 35.261,44 * La spesa non viene computata tra i costi in quanto la stessa è a totale carico della Regione ex art. 1, comma 215 L. n. 208/2015 e art. 27, comma 6 L.R. n. 3/2016. | gg. 250 x 20 = utenti 5.000 | Canone annuale € 1.800,00 Tariffe orarie e giornalieri € 11.000,00 |
| Totale | A. € 9.000,00 | B € 4.000,00 | // * | | B € 12.800,00 |
| Totale costo a carico dell'Ente | A+B = 8.000,00 + € 4.000,00 = € 13.000,00 | | | | |
| Uscita presunta: € 13.000,00 | | percentuale copertura dei costi: 98,46% | | | |
| Entrata presunta: € 12.800,00 | | | | | |

Preso atto che il cine teatro comunale necessita di interventi di manutenzione straordinaria, per l'anno 2016, la struttura non potrà essere fruibile.

VISTI:

- il T.U.E.L. 267/2000; e s.m.i.;
- il vigente O.R.EE.LL.;
- il capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993 n°507;
- la Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

SI PROPONE

- 1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente proposta;
- 2) Di dare atto che le tariffe per la fruizione del servizio di asilo nido sono state determinate per l'anno 2016 giusta determinazione del Sindaco n. 11 del 18/4/2016, come integrata con determinazione n. 20 del 5/7/2016 e viene assicurata la copertura del 60,77% rapportata al 50% del costo del servizio stesso;
- 3) Di dare atto che il costo del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2016/2017 è a totale carico degli utenti giusta determinazione del sindaco, n. 21 del 5/7/2016;
- 4) Di determinare le tariffe per la fruizione degli impianti sportivi comunali per l'anno 2016 e per la stagione sportiva 2016/2017, nel rispetto del vigente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 25 del 19.04.2011, come da allegato tariffario ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del citato regolamento che si allega alla presente in calce quale (allegato Unico);
- 5) Di confermare le tariffe per la fruizione del Cine – Teatro nella misura fissata con determinazione sindacale n. 33 del 26.05.2011 nelle more dell'aggiornamento del regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, n°22 del 30/8/2001;
- 6) Di dare atto che viene assicurato il rispetto del combinato disposto dei commi 2 e 7 dell'art. 243 del TUEL a mente del quale gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario devono assicurare che *“il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%; a tale fine i costi di gestione degli asilo nido sono calcolati nella misura del 50% del loro ammontare”*;
- 7) Di comunicare al Ministero dell'Interno – Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali il contenuto della presente determinazione entro giorni 30 dall'adozione dell'atto, ai sensi dell'art. 251, comma 7 del TUEL;

Casteltermini li, 01/07/2016.-



IL RESPONSABILE DI P.O. 3
(Geom. Michele Reina)

IL RESPONSABILE DI P.O. 1
(Dott. Calogero Sardo)

| TARIFE PER LA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI | | |
|--|--|------------|
| ANNO 2016/2017 | | |
| STADIO COMUNALE "FERDINANDO LOMBARDO" | | |
| AGOSTO 2016 - LUGLIO 2017 | | |
| Uso continuativo annuale anno sportivo 2016/2017 (art.12- 2° cap. del R.C. per la gestione degli impianti sportivi comunali C.C. n°25 del 19/4/2011) | 3 giorni settimanali per 3 ore giornaliere utilizzo campo per le competizioni | € 3.000,00 |
| Uso continuativo annuale anno sportivo 2016/2017 scuole di calcio e minori di anni 18 | 3 giorni settimanali per 2 ore giornaliere utilizzo campo per le competizioni | € 800,00 |
| ESENZIONI Le esenzioni del pagamento della tariffa sono quelle disciplinate dal vigente Regolamento. Inoltre è consentito l'uso gratuito della struttura agli istituti scolastici dopo avere presentato regolare richiesta. | | |
| TARIFFA GIORNALIERA (art. 12 3° cap. del R.C. per la gestione degli impianti sportivi comunali C.C. n°25 del 19/4/2011) | | € 200,00 |
| TARIFE AGEVOLATE (art. 12 4° cap. del R.C. per la gestione degli impianti sportivi comunali C.C. n°25 del 19/4/2011) Associazioni sportive senza scopo di lucro con sede legale nel territorio | | € 100,00 |
| TARIFFA ORARIA INDIVIDUALE | FASCIA DIURNA | € 3,00 |
| | FASCIA SERALE | € 4,00 |
| | dopo le ore 17 dell'1/12/ - al 31/03 dopo le ore 20 dell'1/04/ - al 31/09 dopo le ore 19 dell'1/10/ - al 30/11 | |
| | Minori anni 18 | |
| | FASCIA DIURNA | € 2,00 |
| FASCIA SERALE | € 3,00 | |

| TARIFE PER LA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI | | |
|---|--|------------|
| ANNO 2016/2017 | | |
| CAMPI DA TENNIS "LILLO FIRRERA" | | |
| CANONE ANNUALE | 3 giorni settimanali per 5 ore giornaliere utilizzo 1 campo per le competizioni | € 1.800,00 |
| TARIFFA GIORNALIERA | | € 100,00 |
| Associazioni sportive locali ed enti promozioni sportive | | € 50,00 |
| TARIFFA ORARIA | FASCIA DIURNA | € 2,00 |
| | FASCIA SERALE | € 3,00 |
| | Minori anni 18 | |
| | FASCIA DIURNA | € 1,00 |
| | FASCIA SERALE | € 2,00 |

DETERMINA DEL SINDACO

IL SINDACO

Letta la superiore proposta e fatte proprie le motivazioni;

Ritenuto necessario di provvedere in merito;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

In accoglienza dell'allegata proposta

DETERMINA

- 1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente proposta;
- 2) Di dare atto che le tariffe per la fruizione del servizio di asilo nido sono state determinate per l'anno 2016 giusta determinazione del Sindaco n. 11 del 18/4/2016, come integrata con determinazione n. 20 del 5/7/2016 e viene assicurata la copertura del 60,77% rapportata al 50% del costo del servizio stesso;
- 3) Di dare atto che il costo del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2016/2017 è a totale carico degli utenti giusta determinazione del sindaco n. 21 del 5/7/2016
- 4) Di determinare le tariffe per la fruizione degli impianti sportivi comunali per l'anno 2016 e per la stagione sportiva 2016/2017, nel rispetto del vigente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 25 del 19.04.2011, come da allegato tariffario ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del citato regolamento che si allega alla presente in calce quale (allegato Unico);
- 5) Di confermare le tariffe per la fruizione del Cine – Teatro nella misura fissata con determinazione sindacale n. 33 del 26.05.2011 nelle more dell'aggiornamento del regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, n°22 del 30/8/2001;
- 6) Di dare atto che viene assicurato il rispetto del combinato disposto dei commi 2 e 7 dell'art. 243 del TUEL a mente del quale gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario devono assicurare che *“il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%; a tale fine i costi di gestione degli asilo nido sono calcolati nella misura del 50% del loro ammontare”*;
- 7) Di comunicare al Ministero dell'Interno – Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali il contenuto della presente determinazione entro giorni 30 dall'adozione dell'atto, ai sensi dell'art. 251, comma 7 del TUEL;

IL SINDACO
(Avv. Alfonso Sapia)



**OGGETTO: Attivazione entrate proprie ex art. 251 co. 5 del TUEL D.Lgs. 18/8/2000, n.267
Determinazione tariffe dei Servizi pubblici a domanda individuale strutture sportive
anno 2016.**

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

*L'atto non comporta spese - comporta maggiori
entrate*

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Teresa Spoto



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata dal _____ al _____ per quindici giorni consecutivi.

dalla Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE PUBL. ON LINE
